

Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 5 bis

(Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di medicinali) (1)

1. Le autorizzazioni di cui al titolo VII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali a uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), sono rilasciate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

(2)

2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene a decorrere dall'1 novembre 2010.

3. Annualmente le Aziende per i servizi sanitari trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione sull'attività svolta nell'esercizio della funzione di cui al comma 1.

4. Le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 3 e i dati da indicare sono determinati dalla Direzione centrale di cui al comma 3.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 171, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

2 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 171, comma 2, L. R. 17/2010